

REGOLAMENTO (CEE) N. 2547/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 agosto 1988****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2441/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2532/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2441/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2441/88, modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1988, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 211 del 4. 8. 1988, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 221 del 12. 8. 1988, pag. 44.